



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti – Pescara

**Regolamento per l’istituzione e la gestione
telematica dell’albo degli operatori economici
qualificati per l’esecuzione dei lavori, la fornitura di
beni e la prestazione di servizi
(emanato con D.R. n. 450/2020 del 17.03.2020)**



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara

Sommario

Art. 1. Oggetto	3
Art. 2. Finalità	3
Art. 3. Durata dell’iscrizione.....	3
Art. 4. Soggetti ammessi.....	3
Art. 5. Categorie merceologiche	4
Art. 6. Domanda di iscrizione.....	4
Art. 7. Requisiti per l’iscrizione.....	5
Art. 8. Accertamento e validità dell’iscrizione	7
Art. 9. Effetti e validità dell’iscrizione.....	7
Art. 10. Riduzione, sospensione ed annullamento dell’iscrizione	8
Art. 11. Segnalazione delle variazioni	8
Art. 12. Mantenimento dell’iscrizione	9
Art. 13. Forme di pubblicità.....	9
Art. 14. Modalità di affidamento.....	9
Art. 15. Discrezionalità dell’Università.....	9
Art. 16. Trattamento dati personali	10
Art. 17. - Disposizioni finali	10
Allegati.	10

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo telematico degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori - di importo inferiore a € 1.000.000,00 -, la fornitura di beni e la prestazione di servizi - di importo inferiore a € 214.000,00 - e la prestazione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria - di importo inferiore a € 100.000,00 - a favore dell'Ateneo.
2. L'Albo telematico (di seguito "Albo") costituirà un utile strumento di consultazione degli operatori economici e sarà volto a consentire all'Università di individuare i soggetti per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) ed all'art. 157, comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti, secondo criteri certi e non discriminatori.
3. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Università, né l'attribuzione di diritti agli operatori economici, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni.

Art. 2. Finalità

1. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano comprovati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 "*Motivi di esclusione*" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dimostrati il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 "*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*" del predetto Decreto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
3. Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni Consip o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 3. Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti in capo agli operatori economici iscritti.
2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
3. Gli operatori economici per le quali sussistano uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non potranno ottenere o mantenere l'iscrizione nell'elenco fino all'eliminazione di tale motivo ostativo.

Art. 4. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 "*Operatori economici*" ed all'art.46 "*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*" del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., compatibilmente con le tipologie di categorie individuate al successivo art. 5 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all'Albo telematico, sia invitato individualmente nelle procedure di gara attivate dall'Università, ma presenti offerta quale mandatario di operatori riuniti, anch'essi iscritti all'Albo, ai sensi dell'art. 48, comma 11 del Codice, l'Università garantirà, tramite l'Albo, il rispetto della rotazione per ciascun componente il Raggruppamento.

Art. 5. Categorie merceologiche

1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie e sottocategorie merceologiche identificate negli allegati nn. 1 (Forniture e Servizi), 2 (Lavori) e 3 (Servizi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria) del presente Regolamento.

2. L'Albo è articolato in tre Sezioni:

- Forniture e Servizi;
- Lavori;
- Servizi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria.

3. Le tre Sezioni di cui sopra sono differenziate per fascia di valore economico per un totale di 6 Macroambiti:

a1. Forniture e Servizi fino ad € 39.999,99;

a2. Forniture e Servizi da € 40.000,00 fino ad € 213.999,99;

b1. Lavori fino ad € 39.999,99;

b2. Lavori da € 40.000,00 ad € 149.999,99;

b3. Lavori da € 150.000,00 ad € 349.999,99;

b4. Lavori da € 350.000,00 ad € 999.999,99;

c1. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 19.999,99;

c2. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 39.999,99;

c3. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 99.999,99.

4. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono indicare la/le categoria/e merceologica/che e le fasce di importo per le quali possiedono i requisiti prescritti.

5. Nell'ambito dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sarà possibile richiedere l'iscrizione ad un massimo di 10 categorie tra quelle ritenute più significative della professionalità posseduta di cui all'All.3. Nel caso l'interessato chieda di essere iscritto ad un numero superiore a quello stabilito, si procederà all'iscrizione solo per le prime 10 tipologie indicate.

6. Le categorie di cui al presente Regolamento non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto l'Università potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie merceologiche, anche su segnalazione degli operatori economici che ne richiedano l'estensione.

Art. 6. Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare apposita domanda di iscrizione sulla piattaforma telematica di Ateneo "Appalti e Contratti", precisando le categorie merceologiche e/o le sottocategorie per le quali chiedono di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito bando, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta dall'Università.

2. I soggetti di cui all'art.4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

3. L'Università, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, effettua la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ai requisiti di idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016.

5. Sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità (determinazioni n. 1 del 2005 e n. 1 del 2008), informandone contestualmente l'operatore economico, le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico (cfr. art. 27 del D.P.R. 34/2000 ed art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016).

Art. 7. Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti indicati al precedente art.4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. FORNITURE E SERVIZI

a) *Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:*

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione all'Albo;
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

B) *Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:*



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

- fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione di importo corrispondente alla fascia di valore economico per la quale richiedono l'iscrizione;

ovvero

- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per un massimale pari ad un importo garantito annuo non inferiore a € 500.000,00=;

C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

- regolare esecuzione di almeno un contratto di servizi o forniture prestati a favore di enti pubblici o privati o soggetti privati per la medesima categoria per la quale si richiede l'iscrizione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda;

- numero medio dei dipendenti nel triennio (comprendenti soci attivi, dipendenti, consulenti, co.co.co. su base annua).

B. SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;

- possesso della qualificazione professionale richiesta per le singole fattispecie di prestazioni (es. Coordinamento della sicurezza, Project Manager, Energy Manager), complete di iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi professionali, ove previsti dalla normativa vigente;

b) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:

- fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione di importo corrispondente alla fascia di valore economico per la quale richiedono l'iscrizione;

ovvero

- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per un massimale pari ad un importo garantito annuo non inferiore a € 500.000,00=;

c) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

- aver svolto almeno n.2 servizi tecnici per interventi, di cui alle categorie ed alle fasce di valore economico previste dal presente Regolamento e per le quali si richiede l'iscrizione.

I professionisti non in possesso dei requisiti di cui ai punti a) b) e c) possono iscriversi alla fascia di valore economico di cui all'art. 5 par. 3.b1.

Si precisa che, per quanto attiene ai requisiti minimi di ordine tecnico e/o di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, in relazione ai singoli incarichi, sarà richiesto ai soggetti aggiudicatari di produrre idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara dagli stessi, pena l'esclusione.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

C. LAVORI

a) *Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:*

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione all'Albo;
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

B) *Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:*

➤ **per Lavori di importo pari o superiore a € 150.000:**

possesso di attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste nel presente Avviso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

➤ **per Lavori di importo inferiore a € 150.000 e in caso di mancato possesso di attestazione SOA**
possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

- a) lavori analoghi, per importo corrispondente alla fascia di valore per la quale richiedono l'iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Art. 8. Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, l'Università disporrà per l'iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.
2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'Università potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo per tutte le categorie richiesti, l'Università potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.
4. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
5. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato a mezzo PEC.

Art. 9. Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'Albo è istituito con decreto del Direttore Generale e pubblicato sul sito web dell'Università.

2. Ove l'Università ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, con le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo, gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
3. L'Amministrazione Centrale e le singole strutture universitarie dotate di autonomia negoziale procederanno all'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure negoziate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori economici devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.
5. In ogni caso, l'Università procederà con cadenza triennale alla revisione dell'Albo on line, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.
All'atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un avviso per la formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
6. L'Università si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'Albo Fornitori on line; in questa circostanza, nelle more dei controlli che l'Università effettuerà, l'Operatore economico si troverà nello status di "Sospeso" e non potrà essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.
7. La cancellazione dall'Albo avviene su domanda degli operatori economici, ovvero a seguito del provvedimento di esclusione dell'Università.

Art. 10. Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. L'Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L'Università potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 11. Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare all'Università tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art.7 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente mediante la piattaforma telematica Appalti e Contratti, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art.10.

Art. 12. Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite dall'Università.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Università entro il termine indicato dall'Università.

Art. 13. Forme di pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo dell'Università è resa nota mediante apposito avviso sull'Albo Pretorio dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14. Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei servizi, delle forniture e dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett. a), b), c) e cbis) del D.Lgs. n.50/2016.
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione secondo le modalità definite ed adeguatamente motivate nel decreto/delibera a contrarre.

Art. 15. Discrezionalità dell'Università

1. E' inteso che l'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte dell'Università a dar corso ad acquisizioni nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione.
2. L'Università in base alle proposte esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'Albo potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.
3. Resta altresì ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:
 - qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
 - qualora l'Università, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

Art. 16. Trattamento dati personali

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo consentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati - GDPR), della normativa nazionale di riferimento e dei regolamenti dell'Università in materia.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 17. - Disposizioni finali

1. Gli operatori economici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Università, e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale ed è pubblicato sull'Albo-on line dell'Università.

Allegati

Il presente Regolamento è costituito dai seguenti allegati:

- All. 1 Forniture e Servizi
- All. 2 Lavori
- All. 3 Servizi di ingegneria e Architettura